



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N. 348

DETERMINAZIONE

del 22 maggio 2025

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI MONDOVÌ, SIA IN SUPERFICIE SIA NEL PARCHEGGIO MULTIPIANO - CIG B3645DD5CA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA BARBERA S.R.L.

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA , Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 949 del 17/12/2024 è stata affidata alla ditta Abaco S.p.A. con sede legale in Padova, Via F.lli Cervi 6 - C.F. 02391510266, la “Concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del comune di Mondovì, sia in superficie sia nel parcheggio multipiano - CIG: B3645DD5CA”, di durata quinquennale con decorrenza dal 01/01/2025 e scadenza al 31/12/2029 con opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni, per un canone concessorio a favore del Comune di Mondovì pari al 52,23% delle somme incassate, oltre IVA;
- in data 09/04/2025 Rep. 9000 è stato stipulato il contratto della concessione in oggetto, tramite scrittura privata autenticata;

Dato atto che:

1. la Ditta Abaco s.p.a.. con nota Prot. n. 20652 del 20/05/2025 ha richiesto di essere autorizzata a subappaltare alla Ditta Barbera s.r.l., con sede in Via degli Eula n. 11, Villanova Mondovì (CN), la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, per un importo di € 25.000,00, oltre I.V.A. di cui 675,00 per oneri della sicurezza;
2. ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;
3. l'appaltatore, come disciplinato dall'art. 11 del contratto, può subappaltare, nei limiti di

legge e secondo quanto previsto nella lettera d'invito – disciplinare di gara;

4. l'ammontare del servizio di realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale è pari ad € 25.000,00, oltre I.V.A. di cui 675,00 per oneri della sicurezza;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del titolo IV della parte V del D. Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Preso atto che

- il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti le pubbliche amministrazioni, concedente anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture e di servizi:
 - A. l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per i quali occorre effettuare comunicazioni alla stazione appaltante;
 - B. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - C. l'affidamento di servizi di importo inferiore ai € 20.000,00 annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14/06/1993;
 - D. le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Accertato che l'affidatario, ai sensi dell'art. 5 dell'119 D. Lgs. 36/2023:

- ha trasmesso con nota al protocollo n. 20652 del 20/05/2025, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante in cui è stato indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 l'autorizzazione non è soggetta alla verifica antimafia;
- le ditte hanno assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- l'appaltatore ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa sub affidataria;
- la ditta sub affidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
- il contratto di subappalto non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità sull'esatta esecuzione del servizio;

Preso atto che il citato subappalto, dell'ammontare presunto pari a € 25.000,00 oltre I.V.A , rientra nell'importo della quota subappaltabile.

Dato atto che, ai sensi del comma 12, dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Considerato che sono state osservate, nel caso in specie, le prescrizioni e le condizioni stabilite dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023.

Ritenuto pertanto di poter concedere la richiesta autorizzazione.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

Dato atto che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati, che affidano al Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa.

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità.

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio.

D E T E R M I N A

Di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, la Ditta Abaco s.p.a. affidataria della concessione di cui in premessa a subappaltare alla Ditta Barbera s.r.l., con sede in Via degli Eula n. 11 la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per un importo di € 25.000,00, oltre I.V.A. di cui 675,00 per oneri della sicurezza.

Di dare atto che l'importo da subappaltare richiesto dall'impresa appaltatrice pari a € 25.000,00, oltre I.V.A. di cui 675,00 per oneri della sicurezza., rientra nell'importo della quota subappaltabile.

Di dare atto che il subappalto è ammesso nel limite disposti dal comma 1 dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023.

Di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 al quale si rimanda.

Di specificare inoltre che:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;
- la ditta sub affidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
- con il contratto di subappalto di cui al prot. n. 20652 del 20/05/2025 le parti hanno convenuto che il pagamento al subappaltatore Barbera s.r.l. venga effettuato dall'appaltatore, Abaco s.p.a., in deroga all'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Di dare atto che:

- non si è violato il disposto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, così come indicato in premessa;
- il rapporto costituito tra la ditta subappaltatrice e la ditta affidataria non incide sulle condizioni determinate in sede di aggiudicazione.

Mondovì, li 22 maggio 2025

IL RESPONSABILE
CHIONETTI DOMENICA *

PL/DC/mb

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa